

REGIONE PUGLIA

38/72

51

Legge regionale

INTERVENTI IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA

o o o

REGIONE PUGLIA

Legge regionale.

INTERVENTI IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA.

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Puglia attua nell'anno 1972 gli interventi in agricoltura, in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per tali interventi è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, come appresso distinta, per le attività di cui ai sottoindicati articoli della predetta legge:

- art. 5, 1° comma: esecuzione e finanziamento di programmi di attività dimostrative e di assistenza tecnica lire 30.000.000;

- art. 8: interventi per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle cooperative agricole per la corresponsione di acconti ai soci conferenti lire 470.000.000;

- art. 11: interventi per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato a favore di imprenditori agricoli, singoli o associati, lire 500.000.000;

- art. 16: contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali . lire 300.000.000;

- art. 17: contributi in conto capitale per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti rurali lire 100.000.000;

REGIONE PUGLIA

- art. 19: contributi in conto capitale per lo sviluppo ed il potenziamento della elettrificazione rurale lire 100.000.000.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge farà carico al capitolo 324/bis che, con la presente legge, viene istituito sotto la voce "Interventi nel settore dell'agricoltura secondo la legge 27 ottobre 1966, n. 910", mediante prelevamento di uguale somma dal capitolo 308 delle note di variazione al bilancio 1972 "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale".

Art. 3.

I provvedimenti di concessione adottati dagli Ispettori Provinciali e dall'Ispettore Compartimentale dell'Agricoltura e dagli Ispettori Ripartimentali e dall'Ispettore Regionale delle Foreste, nell'ambito delle competenze stabilite dall'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione delle attività indicate nell'art. 1 della presente legge, sono resi esecutivi col visto dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca.

I provvedimenti per l'attuazione di iniziative interessanti il territorio di più provincie ed i provvedimenti per l'attuazione di iniziative riguardanti materie di competenza dei predetti Ispettorati, il cui importo superi i limiti stabiliti dall'art. 40 della citata legge 910, sono adottati dalla Giunta Regionale

REGIONE PUGLIA

Le stesse norme valgono per i provvedimenti relativi a tutti gli altri interventi che la Regione attua in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne con i finanziamenti previsti nel proprio bilancio.


Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese



I CONSIGLIERI SEGRETARI


Laera - Ventura

REGIONE PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 29 luglio 1972 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese



Consiglio Regionale della Puglia

17 AGO 1972



p. c. c.
(Dott. Proca Pasquale Donvito)

